



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto



CIRCOLARE

UTILIZZO DEI "SOCIAL NETWORK"
E DEI MODERNI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto

Guardia di Finanza



Prot: **0218569/2020**
Data: **02/09/2020**
Tipo: Uscita
AOO: COGE
UOR: RM0010000113


/119



ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la circolare in materia di:
UTILIZZO DEI "SOCIAL NETWORK"
E DEI MODERNI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Gen. Giuseppe Zafarana
IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. G.A. Giuseppe Zafarana)



INDICE

1. Premessa.	1
2. Il contesto di riferimento.....	1
3. "Social network", "social forum" e moderni sistemi di comunicazione.....	3
3.1. Utilizzo della divisa e diffusione di immagini.....	3
3.2. Condivisione di contenuti e contributi di pensiero.	4
4. Il deplorable fenomeno delle "fake news" e del "cyberbullismo".....	6
5. Possibili profili di responsabilità.	8
6. Linee guida per un corretto utilizzo dei "social network" e dei moderni sistemi di comunicazione.....	11
6.1. <i>Vademecum</i> per un corretto approccio alla condivisione "digitale".	11
6.2. "Siamo quello che postiamo".	13
7. Considerazioni finali.....	14
8. Disposizioni abrogate.	15

ALLEGATI

Allegato 1 - Orientamenti giurisprudenziali

Allegato 2 - Quadro normativo in materia di uso dell'uniforme

Allegato 3 - Scheda in materia di "divieto di propaganda politica"

Allegato 4 - Casistiche esemplificative

Allegato 5 - Appendice normativa

1. Premessa.

La presente circolare, che fa seguito alla direttiva n. 236173/2019 del 14 agosto 2019 emanata all'indomani di disdicevoli episodi che hanno visto come protagonisti militari della Guardia di finanza:

- a. raccoglie e mette a sistema le disposizioni già emanate nel tempo, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema;
- b. richiama l'attenzione sulla delicatezza dell'utilizzo dei *social network*¹ e sulla necessità che il personale conformi responsabilmente la "vita digitale" alle norme attinenti alla **disciplina**, al **decoro** e ai **rapporti gerarchici**;
- c. intende offrire un'**intuitiva chiave di lettura** dei corretti "**comportamenti digitali**" da tenere, nonché un quadro sulle possibili ricadute che un uso distorto della rete può comportare sotto il profilo **penale, civilistico, di danno all'immagine e disciplinare**. Particolare attenzione è stata posta all'analisi delle conseguenze di fenomeni, deprecabili, quali, ad esempio, la divulgazione di "*fake news*" e l'utilizzo della rete per "*cyberbullismo*", con puntuali richiami alla giurisprudenza più significativa sinora formatasi su tali temi;
- d. invita i Comandanti a ogni livello a dedicare specifici **momenti** di riflessione sul tema affinché le disposizioni impartite entrino a far parte del patrimonio culturale di ciascuna "Fiamma gialla".

2. Il contesto di riferimento.

La Guardia di finanza è un'organizzazione "strutturata", coesa e complessa, i cui appartenenti assumono, all'atto del giuramento, **doveri militari** che presuppongono un **costante bilanciamento con alcuni diritti costituzionalmente garantiti**, quali la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero in tutte le sue forme.

Questo non implica, ovviamente, un'**anacronistica astensione dai "social", fenomeno in costante evoluzione che ormai contraddistingue la società contemporanea**, di cui il Corpo, pur mantenendo saldo l'orgoglio e l'attaccamento alle proprie tradizioni plurisecolari, **rappresenta una delle più moderne espressioni**.

È quindi **normale** che anche i militari della Guardia di finanza possano partecipare ai "*forum on line*" (*Facebook, MySpace, Twitter, Instagram, Flickr* - solo per citarne i più diffusi) e si avvalgano, anche per lavoro, di applicazioni di *Instant Messaging* quali *WhatsApp, Telegram, Messenger, WeChat, Viber e Snapchat*.

¹ Lo stesso Presidente della Repubblica, intervenendo il 5 aprile 2019 all'inaugurazione della Scuola superiore della magistratura, ha dichiarato che i *social media* devono essere "*amministrati con prudenza e discrezione*".

D'altronde, l'utilizzo di tali strumenti di aggregazione e di condivisione di opinioni, interessi, conoscenze ed esperienze contribuisce a far sì che la nostra Istituzione resti al passo con i tempi, purché ciò avvenga, naturalmente, nel rispetto dei doveri intimamente connessi allo *status* di "servitore dello Stato" e di appartenente alle Forze di Polizia e alle Forze Armate.

Nella considerazione che le complesse sfaccettature e "zone d'ombra" che caratterizzano i "social" non possono essere trattate esaustivamente in questa sede, la direttiva si prefigge l'obiettivo di:

- a. **sensibilizzare il personale** affinché sia pienamente consapevole che qualsiasi contenuto riversato sul *web* - sia esso un semplice "post", un rapido "tweet", un banale "like", un'immagine, uno "stato" di *Whatsapp* o di altri *social media*, un video goliardico o un *file* audio - **diventa in quell'esatto istante (e per sempre) di "dominio pubblico"**, sfuggendo a ogni controllo o limitazione (cfr. all. 1, punti 1 e 2);
- b. **richiamare**, ancora una volta, l'attenzione (soprattutto del personale più giovane, in possesso di una spiccata dimestichezza con le nuove tecnologie) sulle **criticità, sovente sottovalutate**, che possono derivare da un utilizzo **non consapevole, malaccorto e imprudente** dei moderni mezzi di comunicazione, nella considerazione che la sempre più ampia diffusione di "social network" e "social forum" e l'assenza di particolari obblighi di identificazione per accedervi (che consentono di registrarsi con più profili, anche fittizi: i cosiddetti "fake account") **attragono nella rete del "web" utenti con le finalità più eterogenee**. Alcuni, ad esempio, puntano alla mera socializzazione "virtuale", altri a manifestare in maniera "decisa" e disinvolta le proprie opinioni, altri ancora a ingerirsi nella sfera privata altrui attraverso critiche, censure o attacchi personali;
- c. **offrire spunti di riflessione** circa l'esigenza di conciliare la libertà di espressione del singolo con i valori propri di coloro che servono lo Stato e con le peculiarità tipiche del "mondo militare" (cfr. all. 1, punto 3), nella considerazione che la rete e i moderni sistemi di comunicazione, pur costituendo un fenomenale strumento di socializzazione e di snellimento del rapporto tra Corpo e collettività, **non devono** in alcun modo intaccare le **superiori esigenze di riservatezza** e il dovere di **conformarsi responsabilmente**, in ogni circostanza, alle norme attinenti alla disciplina, al decoro e ai rapporti gerarchici.

3. "Social network", "social forum" e moderni sistemi di comunicazione.

3.1. Utilizzo della divisa e diffusione di immagini.

L'utilizzo della divisa è:

- a. di norma **ammesso** (nell'osservanza delle disposizioni di riferimento, cfr. **all. 2**) anche al di fuori del servizio e dei luoghi militari, purché se ne rispetti il decoro e il prestigio;
- b. **espressamente vietato** allorquando il militare sia sospeso dall'impiego o intento in attività private o pubbliche che necessitino di autorizzazione in quanto potenzialmente inopportune.

La divulgazione attraverso i "social" di fotografie o video che ritraggono personale in uniforme, al pari dell'esposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, può:

- dare luogo a situazioni **deleterie per l'immagine dell'Istituzione** (si pensi al caso, ricorrente, di militari videoripresi in uniforme e in atteggiamenti poco formali o inopportuni);
- compromettere **l'azione di servizio** e la **sicurezza** stessa del militare, specie in determinate **aree a elevato rischio criminale**.

Ciò posto, **occorre seguire linee di condotta** che prevengano sovraesposizioni e utilizzi della divisa anche solo potenzialmente forieri di criticità.

Fermo restando l'irrinunciabile contegno che deve contraddistinguere il personale ed escludendo aprioristiche controindicazioni alla pubblicazione di immagini in divisa (assolutamente "fisiologica", ad esempio, in occasione di cerimonie militari o private, quali quelle nuziali), la diffusione *on line* di fotografie proprie o di altri militari in uniforme **andrà limitata e ponderata attentamente**.

Foto e video del genere dovranno essere **sobri, composti** e in linea con l'**irrinunciabile decoro** che, in ogni occasione, **deve contraddistinguere** gli appartenenti alla Guardia di finanza. In questo modo si potrà scongiurare il rischio che utenti della rete possano diffondere tale materiale accompagnandolo con commenti **maliziosi** e **gratuiti**, al solo fine di accusare pretestuosamente il personale ritratto di lasciarsi andare a frivole autocelebrazioni. Per questo **non sono ammessi "selfie"** goliardici, ammiccanti o sensuali sia **in divisa** sia, all'interno di ambienti o contesti lavorativi, in abiti borghesi.

Analoghe considerazioni valgono, ovviamente, nel caso di immagini dello stesso tenore che consentano l'identificazione del militare, a prescindere dal fatto che esso indossi o meno la divisa. Si pensi all'ipotesi in cui l'appartenenza al Corpo sia desumibile dal "nickname" utilizzato, dalla presenza di foto in compagnia di altri colleghi, dalla

partecipazione a "gruppi di condivisione" ispirati alla Guardia di finanza o da informazioni comunque estrapolabili dal profilo "virtuale" dell'utente. Anche in tali circostanze, il personale dovrà evitare che il proprio *status* di Finanziere **possa prestarsi a strumentalizzazioni o cagionare lesioni al prestigio del Corpo.**

L'orgoglio di appartenere alla Guardia di finanza non deve trasformarsi nella sterile ostentazione di **tale condizione**, giacché proprio **il rispetto per l'uniforme deve imporre un uso oculato e sobrio.**

È inoltre fatto divieto di utilizzare ovvero fare riferimento a immagini o simboli riconducibili direttamente o indirettamente al Corpo². Si evidenzia, al riguardo, che l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attribuisce alla Guardia di finanza **il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, stemmi, emblemi e di ogni altro segno distintivo.** Tale diritto può essere quindi esercitato direttamente dal Corpo o per il tramite dell'Ente Editoriale, al quale dovranno essere indirizzate eventuali richieste di autorizzazione alla pubblicazione di segni distintivi della Guardia di finanza³.

Ciò vale anche con riguardo **all'apertura di eventuali pagine o profili sui social network, la cui denominazione non dovrà mai contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, alla Guardia di finanza,** per evitare che l'utente possa essere indotto **erroneamente** a ritenere, quale ufficiale ed istituzionale, uno "spazio virtuale" in realtà **non autorizzato né, tantomeno, riconosciuto** dal Comando Generale.

3.2. Condivisione di contenuti e contributi di pensiero.

a. Ferma restando la libertà di aderire ai "*social*" nelle vesti di "privato cittadino":

(1) si rammenta che, in ossequio ai doveri sanciti dal Codice dell'Ordinamento militare⁴ e dal relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari⁵, occorre:

(a) **evitare la divulgazione di notizie comunque attinenti al servizio** che, seppur apparentemente insignificanti, potrebbero contenere informazioni

² Come avvenuto di recente con *blog* comparsi in rete al cui interno sono stati veicolati commenti di carattere sessista e discriminatorio a sfondo razziale.

³ Si segnala, al riguardo, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 164 del 1 agosto 2013 che sancisce la titolarità esclusiva dell'Amministrazione su qualsiasi segno distintivo riferito o comunque riconducibile alla Guardia di finanza (art. 2), nonché la possibilità di consentire direttamente, o avvalendosi dell'Ente secondo apposita convenzione, l'uso temporaneo dei propri simboli ai licenziatari, a titolo oneroso, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione e contratti a essi assimilabili (art. 3, commi 1. e 2.).

⁴ Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in seguito per brevità "C.O.M."

⁵ Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 90, in seguito per brevità "T.U.O.M."

coperte da riserbo⁶ ovvero porre in essere comportamenti lesivi dell'onorabilità propria, altrui e della stessa Amministrazione;

(b) **anche nella vita privata**, astenersi dal porre in essere comportamenti inopportuni o, comunque, **non consoni al proprio status**;

(2) si richiama l'attenzione sulle conseguenze - **spesso imprevedibili** - che possono scaturire dal rendere palese il proprio *status* sul *web*, anche attraverso la mera pubblicazione di immagini in divisa⁷. Nel momento in cui ciò avviene, va adottata **ogni** opportuna cautela nel diffondere i propri contributi di pensiero, che **dovranno essere sempre conformi alle disposizioni attinenti alla riservatezza sulle questioni militari/di servizio e al contegno nella vita privata** (al riguardo, si richiamano le considerazioni dell'Avvocatura dello Stato - Sez. V, parere n. 44192/2016, in all. 1, punto 3);

(3) si raccomanda **prudenza, equilibrio e "misura"** nella partecipazione a discussioni sui "*forum on line*", **evitando l'utilizzo di espressioni, commenti e giudizi fuori luogo** che possano essere **equivocati o strumentalizzati**.

Ogni esternazione deve essere consona allo **status** rivestito, alla condizione e alle **responsabilità** insite e derivanti dall'essere "**servitori dello Stato**", nella consapevolezza di essere tutori **dell'immagine e del prestigio del Corpo**.

Come evidenziato con la direttiva del 14 agosto 2019, "*anche un apparentemente innocuo "like" in corrispondenza di "post" recanti espressioni offensive, denigratorie e/o discriminatorie può diventare il pretesto per facili e ingiuste strumentalizzazioni in danno sia del militare sia dell'Amministrazione cui egli è legato da un rapporto organico. È, questa, una dinamica pressoché inevitabile ove si consideri che, agli occhi di un qualunque cittadino, ciò che dice, ciò che fa, ciò che pensa un appartenente al Corpo identifica ciò che dice, ciò che fa, ciò che pensa la Guardia di finanza*".

b. "*Blog*" e "*social network*" non devono rappresentare una "**zona franca**", nel cui ambito sentirsi esonerati dal rispetto degli obblighi imposti dalle norme sulla disciplina.

Non sono pertanto consentiti comportamenti sulle piattaforme *on line* che, nei contesti "reali", **sarebbero certamente passibili di censura disciplinare** (cfr. all. 1,

⁶ Sul punto, vedasi anche la "*Circolare organica sull'informatica della Guardia di finanza*" n. 124501 in data 26 aprile 2012.

⁷ Si consideri, ad esempio, la mole di informazioni reperibili liberamente su *internet*, accedendo, fra le tante, alla piattaforma "*Linkedin*", ove personale del Corpo inserisce i propri *curricula vitae* accompagnati sovente da fotografie, anche in uniforme.

punto 4). In merito la giurisprudenza ha precisato che **“se una persona accetta il rischio che i propri commenti in rete siano manipolati, è giusto che questa [...] ne risponda in tutte le sedi** [e, sebbene] **i commenti** [possano essere] **accessibili solo ad una serie ristretta di ‘amici’** (ossia ai soli soggetti ai quali si concede ‘l’amicizia’ sul social network), **alcuni di essi** [potrebbero essere] **estranei al reparto di appartenenza del ricorrente**”. Tali condotte, pertanto, sono **“comunque suscettibili di arrecare pregiudizio all’immagine e al prestigio”** dell’Amministrazione di appartenenza.

La stessa giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che **la libera manifestazione del pensiero ovvero il diritto di critica da parte dei militari non può tradursi in un travalicamento dei canoni comportamentali a cui ogni appartenente al Corpo deve attenersi, anche nella dimensione digitale** (cfr. all. 1, punti 5, 6 e 7).

La condivisione di contenuti e commenti deve essere valutata attentamente, soprattutto quando diretta a una **platea indistinta ed eterogenea**.

4. Il deplorabile fenomeno delle “fake news” e del “cyberbullismo”.

a. Alcuni episodi verificatisi di recente inducono a riflessioni anche in merito alla produzione e diffusione di notizie non veritiere (**le cosiddette “fake news”**) o, peggio, di natura denigratoria, attraverso i più comuni sistemi di messaggistica istantanea (*E-mail, WhatsApp, Telegram, Facebook, Skype, Messenger, ecc.*).

In particolare, in più circostanze, sono stati divulgati documenti artefatti e false informazioni attinenti al servizio (in special modo in tema di **“impiego”**), nonché circostanze riguardanti la sfera privata di alcuni militari di diverso ordine e grado, lesivi della loro reputazione e dignità personale.

Fatti della specie **arrecano pregiudizio all’immagine e al prestigio del Corpo nonché dei suoi appartenenti e potrebbero** comportare, anche nei riguardi di quanti **si prestino all’incontrollata circolazione di tali informazioni e documenti**, profili di responsabilità di vario genere (cfr. paragrafo 5), denotando mancanza di **senso di responsabilità**, di **qualità deontologiche** e/o di **riservatezza sulle questioni militari**.

Ciò posto e tenuto conto che il fenomeno, come evidenziato più volte:

- (1) è in costante crescita;
- (2) può causare nocimento al servizio e al prestigio dell’Istituzione e dei suoi appartenenti, **nonché ledere la reputazione e l’onore dei singoli**;

(3) rende necessario adottare **particolare cautela** nell'utilizzo di "blog" e "social forum" e, più in generale, dei *mezzi di comunicazione e condivisione on line*, occorre che vicende del genere **siano censurate** e, al ricorrerne dei presupposti, formino oggetto di valutazione sotto il profilo disciplinare nei confronti di **quanti abbiano concorso fattivamente alla divulgazione di notizie false od offensive**.

b. Le criticità di cui sopra valgono, a maggior ragione, nell'ipotesi di "**fake news**" veicolate sui "**social**" e sui più comuni sistemi di messaggistica istantanea (*in primis WhatsApp*) durante **situazioni emergenziali** come quella, **in atto**, legata alla grave pandemia da "Covid-19". Notizie, **anche infondate**, circolate su casi di "positività" e quarantena di militari del Corpo, nonché sulle loro condizioni di salute, sono state infatti riprese e amplificate da diversi siti *Internet*, divenendo subito di **dominio pubblico**.

Al riguardo, si consideri che la diffusione di **messaggi allarmistici** o non **veritieri** può acuire, nell'opinione pubblica, il **senso di smarrimento** correlato al rischio in corso, alterare la **cognizione** circa la reale dimensione del fenomeno e ingenerare nella collettività **l'errata impressione di criticità nel mantenimento della sicurezza pubblica** (sintomatiche di **una fase di "debolezza"** delle Forze dell'Ordine di cui poter approfittare) e, quindi, un dannoso **allarme sociale**.

Ognuno, **soprattutto nelle situazioni di emergenza**, deve mantenere una condotta ispirata al **più comune buon senso** e, in ragione del proprio *status* rivestito, che lo vincola al **riserbo**, alla **moderazione** nelle espressioni utilizzate per veicolare pensieri e opinioni personali, nonché alla **prudenza** nel valutare e amplificare notizie promananti dalle più diversificate fonti d'informazione.

Ciò richiede, pertanto, di **evitare** nei rapporti sociali - reali o virtuali - **esternazioni** che possano, in ogni caso, **prestare il fianco a strumentalizzazioni** o **ledere la funzionalità** e l'**immagine** del Corpo. Allo stesso modo, la **divulgazione di notizie concernenti il servizio**, anche se erroneamente ritenute insignificanti, può, invece, essere di interesse per soggetti malintenzionati e stimolare **condotte denigratorie** a danno dell'Istituzione. L'**effetto distorsivo** prodotto da tali comunicazioni, peraltro, "**inquina**" i corretti flussi informativi avviati dall'Amministrazione verso i propri appartenenti e verso l'intera collettività, incidendo negativamente anche sulla percezione delle **misure di prevenzione, protezione e tutela della sicurezza** del lavoro adottate, come avvenuto nell'ambito dell'epidemia da "Covid-19", per ridurre e gestire i vari rischi ad essa connessi.

c. Meritano infine un cenno, in questo paragrafo, i fenomeni di **utilizzo della rete per finalità a sfondo sessuale o pornografico**.

Sono, infatti, sempre più frequenti gli episodi in cui utenti del *web* - soprattutto quelli meno esperti o sprovveduti - diventano vittime di:

- (1) **ricatti** consumati ai loro danni da veri e propri *cyber* criminali (come nei casi di "sexortion"⁸);
- (2) **gravi violazioni della sfera personale** (per opera, ad esempio, di ex coniugi/*partner*) attraverso la diffusione non autorizzata di immagini o video **intimi** per vendetta o ritorsione (il riferimento è al cosiddetto "*revenge porn*"⁹, che ha formato oggetto di una recentissima iniziativa legislativa¹⁰).

I militari che dovessero venire casualmente in possesso di materiale rientrante in tali casistiche (in quanto, ad esempio, già oggetto di *gossip* o notizie stampa) **si asterranno dall'inoltrarlo ad altri, scongiurando in tal modo il rischio di concorrere alla sua diffusione non autorizzata** e, ove riconducibile a **Finanziari, di ledere l'immagine del Corpo**.

Si consideri inoltre che *internet*, come testimoniato da recenti, tragici casi di cronaca, può esporre i "navigatori virtuali" a casi di *cyberbullismo*, *stalking on line*, estorsione e truffa, **con effetti talmente devastanti da spingere i malcapitati anche a gesti estremi**.

5. Possibili profili di responsabilità.

Quanto alle possibili conseguenze di comportamenti difformi dalle suddette prescrizioni, si richiama l'attenzione sulla circostanza che:

- a. secondo la più recente giurisprudenza, la pubblicazione di immagini e scritti lesivi della reputazione su siti *web*, *social network* o *chat* di gruppo (es. *WhatsApp*) può integrare la fattispecie aggravata di **diffamazione commessa "con qualsiasi altro mezzo di**

⁸ Il termine "*sexortion*" indica un'attività illegale che utilizza lo strumento informatico per costringere le vittime a pratiche sessuali o al pagamento di denaro in cambio della mancata divulgazione di immagini, video e conversazioni compromettenti, ottenute attraverso sistemi di messaggistica oppure sistemi *VoIP* come *Skype*.

⁹ Per "*revenge porn*" si intende la pubblicazione per finalità di vendetta o nocimento di *file* media (foto e video) di persone che espongono le proprie nudità o sono intente in atti sessualmente espliciti. Il più delle volte si tratta di immagini originariamente inviate dalle stesse persone ritratte ai propri compagni o spasimanti (*sexting*).

¹⁰ Con l'approvazione del disegno di legge relativo alle «*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*» è stato tra l'altro introdotto nel codice penale l'art. 612 *ter*, rubricato «*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*».

pubblicità" di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (cfr. all. 1, punti 8 e 9).

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che anche l'**amministratore di un blog**, dopo aver preso cognizione della pubblicazione di "**contenuti obiettivamente denigratori**" da parte di terzi, **ne risponde penalmente ove non si attivi tempestivamente a rimuoverli "fin[endo] per farli propri** [, così ponendo] *in essere ulteriori condotte di diffamazione, che si sostanziano nell'aver consentito, proprio utilizzando il suo web-log, l'ulteriore divulgazione delle stesse notizie diffamatorie*" (cfr. all. 1, punto 10);

b. condotte indebite perpetrate attraverso tali mezzi potrebbero altresì configurare, in astratto, ulteriori fattispecie di reati (comuni e militari)¹¹, quali:

- (1) **istigazione a delinquere, anche per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa;**
- (2) **offesa e vilipendio** del Presidente della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, delle Forze armate, della nazione italiana, della bandiera nazionale o altro emblema dello Stato (cfr. all. 1, punto 11);
- (3) **ingiuria e diffamazione** militari;

c. a prescindere dai profili penali, atteggiamenti disinvolti e inappropriati tenuti nella propria "dimensione digitale" **possono ovviamente dare luogo a censure sotto il profilo disciplinare** (cfr. all. 1, punto 12). **Cautela, decoro, sobrietà e moderazione** nell'utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione sono "**parole chiave**" che **devono entrare a far parte del patrimonio comune di ogni Finziere**, nella consapevolezza che i "**social**" **non solo non esonerano dai doveri connessi allo status rivestito, ma per certi versi li amplificano**. Ciò al pari di quanto previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nei cui confronti sussistono analoghe previsioni normative contenute nella legge n. 121 del 1981 e nel D.P.R. 782 del 1985¹² e, più in generale, nei riguardi di tutti i pubblici dipendenti come previsto dal D.P.R. n. 62 del 2013 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con linee guida emanate in attuazione della Direttiva ministeriale n. 8 del 2009¹³.

Per il Corpo, si segnalano, specificatamente, quelli contemplati dai seguenti articoli:

- (1) art. 1472 ("*Libertà di manifestazione del pensiero*") del C.O.M., secondo il quale:
*"I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque **manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti***

¹¹ Artt. 290, 414 e 604-bis del c.p. e artt. 79, 81, 82, 83, 226 e 227 del c.p.m.p.

¹² Cfr. la direttiva n. 555DOC/5428 in data 24 ottobre 2019 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

¹³ Cfr. il Vademecum "*Pubblica Amministrazione e Social Media*" del dicembre 2011.

di argomenti a **carattere riservato di interesse militare** o di **servizio** per i quali deve essere ottenuta l'**autorizzazione** [...]". Per quanto riguarda il tema del "**divieto di propaganda politica**", richiamato dallo stesso articolo e contemplato dall'art. 1483 del C.O.M., si rimanda all'**allegato 3**;

- (2) art. 712 ("**Doveri attinenti al giuramento**") del T.U.O.M., in base al quale: "*Con il giuramento [...] il militare di ogni grado s'impegna solennemente a operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con **assoluta fedeltà** alle istituzioni repubblicane, con **disciplina** e **onore**, con **senso di responsabilità** e **consapevole partecipazione**, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita*";
- (3) art. 713 ("**Doveri attinenti al grado**"), comma 2, del T.U.O.M., in ragione del quale il militare "*deve **astenersi**, anche **fuori dal servizio**, da comportamenti che possono **comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni** [o] **ledere il prestigio** dell'istituzione cui appartiene*";
- (4) art. 715 ("**Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica**") del T.U.O.M., che precisa che: "*Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto a osservare la via gerarchica*". Conseguentemente, eventuali disagi e criticità connesse al servizio, non possono trovare sfogo sui *social network*, bensì dovranno essere manifestate con le modalità consentite dall'ordinamento militare, vale a dire per via gerarchica, permanendo pur sempre l'obbligo di utilizzare sistemi riservati e di non nuocere al prestigio dell'amministrazione con fotografie o commenti (cfr. all. 1, punto 2). *Chat* o altri mezzi di comunicazione virtuale non dovranno, quindi, diventare strumenti privilegiati con cui veicolare informazioni o elementi, sia di servizio sia di carattere privato, che dovrebbero invece seguire la scala gerarchica (talvolta anche con forme e procedure standardizzate¹⁴);
- (5) art. 722 ("**Doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari**") del T.U.O.M., secondo il quale: "*Il militare, oltre a osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve: a) acquisire e mantenere **l'abitudine al riserbo** su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie; b) **evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio** che, **anche se insignificanti**, possono costituire materiale informativo*". La portata della disposizione consente

¹⁴ Al riguardo, si richiama anche l'art. 735 ("**Relazioni con i superiori**") del T.U.O.M.

di apprezzare come il **riserbo**, **habitus mentale** intrinsecamente connesso alla condizione di militare, debba valere a maggior ragione in un luogo **privo di confini** qual è la rete *internet*, ove la facilità di diffusione delle informazioni rischierebbe di rendere di dominio pubblico notizie che per loro natura dovrebbero rimanere circoscritte a un ristretto numero di soggetti¹⁵;

(6) art. 732 ("*Contegno del militare*") del T.U.O.M., in ragione del quale: "*Il militare deve in ogni circostanza tenere una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate[;] Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza[.] In particolare deve [...] astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecisioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro*" (si richiama, al riguardo, l'art. 6 della circolare 400000 datata 29 aprile 2016 del I Reparto);

d. a margine di eventuali provvedimenti punitivi, **potranno essere intraprese azioni legali al fine di ristorare l'Amministrazione per il nocumento indebitamente patito**. Al riguardo, saranno valutate le possibili iniziative **risarcitorie** sia sotto il **profilo civilistico**, a seguito di costituzione di **parte civile** nel corso di un eventuale processo penale, sia per la lesione all'**immagine** e al **prestigio** subito, che potrà formare oggetto di **procedimento amministrativo-contabile avanti alla Corte dei conti**;

e. fatti della specie **potrebbero** determinare **responsabilità di carattere disciplinare e/o penale** anche nei riguardi di quanti **si prestino all'incontrollata circolazione di notizie e documenti lesivi dell'onorabilità della Guardia di finanza**.

6. Linee guida per un corretto utilizzo dei "*social network*" e dei moderni sistemi di comunicazione.

6.1. *Vademecum* per un corretto approccio alla condivisione "digitale".

a. Al fine di orientare al meglio il personale nel **complesso, delicato e per certi versi ancora poco esplorato mondo dei "social"**, si riportano a seguire alcuni spunti di riflessione che - **senza pretese di esaustività** - possono aiutare a riconoscere **in concreto** i comportamenti potenzialmente "a rischio".

In particolare, occorre tenere ben presente che:

(1) ogni informazione, *file* o commento condiviso in rete - seppure all'interno di cerchie ritenute, **in buona fede**, ristrette a "**gruppi di amici**" - **è in grado di raggiungere in tempo reale "un numero indeterminato o comunque quantitativamente**

¹⁵ Si segnala, inoltre, l'articolo 15 ("*Segreto d'ufficio*") del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

apprezzabile di destinatari, con una pervasività inimmaginabile e con effetti (e conseguenze) spesso irreversibili (cfr. all. 1, punti 2, 13, 14 e 15);

- (2) anche una semplice "battuta" riservata a pochi "destinatari", ove veicolata tramite un *tweet*, uno "stato" di *WhatsApp* ovvero un estemporaneo "messaggio vocale", potrebbe diventare virale. Sono, infatti, sempre più frequenti i casi di inoltro incontrollato di **screenshot** di tali esternazioni, con conseguente esposizione e ludibrio di chi ne è l'autore;
- (3) la propria immagine - soprattutto professionale - e quella dell'Istituzione cui apparteniamo possono subire irrimediabili nocimenti **anche a seguito di un episodio apparentemente "innocuo"** (un commento "infelice", una foto goliardica "virale" accompagnata da commenti gratuiti e pretestuosi, la condivisione di contenuti contro la morale pubblica ecc.) che, **sebbene isolato ed estemporaneo**, potrebbe mettere a repentaglio reputazioni costruite dopo anni di onorata carriera.

Potrebbe essere di ausilio, al riguardo, porsi domande quali:

- "ciò che voglio dire **corrisponde a verità? Può cagionare del male a qualcuno? È utile? È proprio necessario esternare questo mio pensiero?**";
- "la mia serenità e il mio comportamento in servizio **potrebbero essere minati o comunque risentirne?**";
- "il contenuto/il pensiero che sto per condividere potrebbe in qualche modo ledere o comunque incidere sulla mia onorabilità, **anche a distanza di anni?**";
- "posso escludere con certezza che la notizia che sto **commentando o contribuendo a diffondere non sia una fake news? Sono in grado di distinguere le fake news dalle notizie vere, visto che talvolta persino i media hanno inconsapevolmente diffuso notizie false?**";
- "i colleghi e/o i cittadini potrebbero farsi **un'idea sbagliata di ciò che sono, del mio lavoro e di come lo porto avanti? L'immagine della Guardia di finanza potrebbe subire effetti negativi a causa mia?**";
- "sono consapevole che subito dopo aver cliccato il comando "Invio" sul PC/sullo Smartphone, **ciò che ho condiviso sfuggirà per sempre al mio controllo?**";
- "**potrei essere in imbarazzo** ove i miei Superiori, i colleghi, i collaboratori o le persone con cui mi relazionano quotidianamente - anche per servizio - visionassero in qualche modo i contenuti/pensieri che sto per condividere?";

– “ciò che **voglio dire** con il mio post (e il modo in cui intendo farlo) è esattamente quello che un **‘generico lettore’**, anche esterno al mondo militare, **sarebbe in grado di comprendere?** Qualcuno potrebbe malevolmente **strumentalizzare il mio pensiero ai danni del Corpo?**”.

b. Ribadendo, dunque, quanto già anticipato con la direttiva del 14 agosto 2019, ogni appartenente al Corpo deve:

(1) **essere consapevole** che **ogni suo commento pubblico, per quanto privato nelle intenzioni**, potrà essere **ricondotto**, prima o poi, all’**Amministrazione nel suo complesso**;

(2) **“astenersi, pertanto, nel partecipare a blog o social forum, da comportamenti che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o ledere il prestigio dell’Istituzione [e] tenere una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio del Corpo, improntando sempre il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza ed evitando, nel modo più assoluto, di compiere azioni o di riportare espressioni, imprecazioni, parole, discorsi, contenuti e giudizi tali da compromettere, anche indirettamente, l’immagine e la reputazione della Guardia di finanza”**;

(3) **“ispirare il proprio agire ai valori insiti nel giuramento prestato per assolvere sempre in modo leale e fedele i compiti istituzionali operando con disciplina, onore e senso di responsabilità”**;

(4) **“mantenere l’abitudine al riserbo, habitus mentale intrinsecamente connesso alla condizione dell’appartenente alle Forze di polizia”**.

6.2. “Siamo quello che postiamo”.

Ulteriori, utili spunti sul tema sono contenuti nel **breve ma efficace filmato interforze** dal titolo emblematico “*Siamo quello che postiamo*”, che costituisce parte integrante della presente circolare.

Il video:

a. invita lo spettatore a porsi la seguente, semplice domanda: **“Ti piace dire la tua su tutto? OK, ma qual è il limite oltre il quale non spingersi per non screditare te stesso e il Corpo a cui appartieni?”**;

b. muove dal presupposto che **“dal voler dire la propria opinione a passare per esibizionisti, o peggio, il passo è breve [...] infatti, il rischio di un messaggio sbagliato con post e foto è dietro l’angolo”**;

c. a fini esplicativi, propone **“una serie di esempi in cui abbiamo sbagliato senza rendercene conto e, anche se le intenzioni non erano quelle, abbiamo fatto una brutta figura tutti noi, e non solo, anche la nostra Amministrazione”**.

Il video passa in rassegna alcuni casi di **“post” rivelatisi fuori luogo**, in quanto irrispettosi nei riguardi di **chi li ha pubblicati**, della **propria Istituzione**, dei **colleghi**, dei **cittadini** e delle **norme** (cfr. all. 1, punti 16, 17 e 18).

Partendo da situazioni **realmente verificatesi**, il documento mostra come un messaggio apparentemente innocuo e divertente possa amplificarsi a dismisura e offrire alla collettività una percezione dissonante o addirittura contraria ai valori rappresentati dall'uniforme, che sui **“social”** non si può pensare di **“svestire”**.

In **allegato 4** sono stati riepilogati, a titolo esemplificativo, alcuni casi che hanno visto il coinvolgimento di militari del Corpo.

7. Considerazioni finali.

Si confida nel **buon senso** di tutti nel trattare i temi oggetto della presente direttiva, indispensabile per far sì che l'utilizzo dei moderni strumenti informatici continui a rappresentare **un'opportunità** a vantaggio della collettività e **non anche uno strumento potenzialmente lesivo dell'immagine della Guardia di finanza e dei suoi appartenenti o, comunque, foriero di altre criticità**.

I Comandanti ai vari livelli avranno cura:

a. di agevolare la **massima diffusione della circolare** e dell'annesso prodotto audiovisivo **“Siamo quello che postiamo”**, dedicando **specifici momenti** di riflessione sul tema in sede di **istruzione periodica**, al fine di **sensibilizzare** i militari **dipendenti**:

- (1) **ad una maggiore prudenza e consapevolezza** nell'utilizzo dei *social network* e dei moderni sistemi di comunicazione;
- (2) **ad astenersi da qualsivoglia comportamento della specie, foriero di criticità** per la Guardia di finanza, **oltreché per sé medesimi**.

Ciò avverrà, **in modo particolare**, anche prevedendo appositi moduli didattici **nei confronti di tutti i frequentatori dei corsi di formazione**, da parte degli Istituti di Istruzione, **nonché del personale** in servizio, a cura della Scuola PEF e dei Centri e delle Sezioni di Addestramento;

b. di illustrare al personale le diverse criticità che potrebbero derivare dall'utilizzo dei *social*, in modo tale che gli interessati maturino una adeguata consapevolezza sul

delicato tema e, conseguentemente, siano in grado di valutare in maniera autonoma l'esigenza, ad esempio, di **cancellare dai propri account (o profili) contenuti** eventualmente in **contrasto** con le presenti direttive;

- c. **in presenza di comportamenti inopportuni, di assumere le conseguenti iniziative.** Tali condotte non saranno in alcun modo tollerate e dovranno essere puntualmente oggetto di **rigorosi approfondimenti e valutazioni**, giacché non è ammissibile che avventati commenti e/o dichiarazioni di un singolo possano riverberarsi negativamente sull'intera Guardia di finanza.

Al di là dei già citati possibili rilievi di natura **penale, civile, erariale e disciplinare**, sarà cura dei Superiori valutare anche gli eventuali riflessi **in sede di redazione della documentazione caratteristica**, avendo ad esempio riguardo alle voci attinenti al "*comportamento nella vita privata*", al "*buon senso*", alla "*capacità di giudizio*", allo "*spirito critico*", all"*autocontrollo*", alla "*riservatezza*" e al "*comportamento verso i superiori, i colleghi e gli inferiori*".

8. Disposizioni abrogate.

Le seguenti circolari sono da intendersi abrogate:

- a. n. 355927/11 in data 30 novembre 2011 recante "*partecipazione a 'social forum' presenti nella rete internet*";
- b. n. 87260/15 del 25 marzo 2015 recante "*partecipazione a 'social forum' presenti nella rete internet*".

Orientamenti giurisprudenziali

N.	Autorità	Sentenza/Parere	Pronunciamento
1	Cassazione penale - Sezione Prima	n. 16712 del 16 aprile 2014	È stato affermato che <i>“la pubblicazione [di una] frase [di natura diffamatoria] sul profilo [...] facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti” per fare presente “disagi e critiche [i Social Network rappresentano] una modalità non consentita dall’Ordinamento militare, che prevede altri mezzi riservati, proprio allo scopo di garantire le finalità cui la struttura militare è preposta, in un temperamento tra i principi democratici di libertà e quelli caratteristici di una struttura armata preposta alla difesa della nazione e dell’ordine pubblico interno ed esterno”.</i>
2	TAR Friuli Venezia Giulia - Sezione Prima	n. 562 del 12 dicembre 2016	È stato deciso che: a. <i>“i social network in particolare facebook non possono essere considerati siti privati, in quanto non solo accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l’accesso, ma altresì suscettibili di divulgazione dei contenuti in altri siti. In sostanza, la collocazione di una fotografia o di un testo su facebook implica una sua possibile diffusione a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, un sito pubblico”;</i> b. <i>è legittima la sanzione disciplinare di corpo inflitta a un militare in servizio presso il Reggimento Alpini, il quale “ha postato nel suo profilo facebook alcune foto dell’accampamento militare in cui si trovava assieme ad altri militari adibiti alla sorveglianza del sito Expo, fotografie [, cui] erano allegati commenti critici [,] scattate dopo un nubifragio e che quindi ritraevano le tende e l’intero accampamento allagati e in precarie condizioni [, attestando che il] diritto a fare presente disagi e critiche sulla situazione in cui si era trovato a operare [andasse formulato con] modalità [...] consentit[e] dall’ordinamento militare [, permanendo] pur sempre l’obbligo [...] di utilizzare [...] sistemi riservati proprio allo scopo di garantire le finalità cui la struttura militare è preposta, in un temperamento tra i principi democratici di libertà e quelli caratteristici di una struttura armata preposta alla difesa della nazione e dell’ordine pubblico interno ed esterno”.</i>
3	Avvocatura dello Stato - Sezione Quinta	parere nr. 44192/2016	L’Avvocatura dello Stato ha affermato che: a. <i>“il generale riconoscimento della libertà di corrispondenza e di manifestazione del proprio pensiero necessita tuttavia, [nell’ambito del Comparto Difesa - Sicurezza e con specifico riguardo alle Forze di Polizia a ordinamento militare], di limitazioni imposte da esigenze di carattere istituzionale. Tale tipo di previsione è contenuta a livello sovranazionale nell’art. 10 della CEDU, il quale, una volta riconosciuta al primo comma ad ogni persona la libertà d’espressione, intesa come libertà d’opinione e libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, prevede al secondo comma che ‘L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario’. L’esigenza di una limitazione della libertà di espressione si manifesta in particolare proprio nell’ambito</i>

Orientamenti giurisprudenziali (all. 1)

N.	Autorità	Sentenza/Parere	Pronunciamento
			<p><i>militare, dove si pone a garanzia della riservatezza delle operazioni e delle procedure nelle quali si espleta l'attività dei Corpi di appartenenza dei singoli dipendenti, e trova esaustiva disciplina all'interno del Codice dell'Ordinamento Militare, le cui disposizioni, pur limitative della libertà di manifestazione del pensiero, devono ritenersi conformi a Costituzione in ragione della particolarità dell'ordinamento nel quale sono poste e tenuto conto del fatto che la giurisprudenza avvalora la loro validità in virtù dell'interesse pubblico cui sono preposte</i>”;</p> <p>b. <i>“risulta meritevole di approfondimento la valutazione del confine tra l'ipotesi in cui il militare si qualifichi come tale, con conseguente obbligo di continenza, e il caso ove invece, non ricorrendo tale presupposto, risultino consentiti maggiori spazi di libera manifestazione del pensiero. A tal riguardo, la giurisprudenza [ha riconosciuto che rientra nel] l'utilizzo di un profilo corrispondente all'indicazione dei propri dati anagrafici, dal quale emerga all'esterno l'appartenenza alle Forze Armate o di Polizia, anche se solo nella ristretta cerchia dei propri conoscenti, si impone un onere di maggiore riservatezza, attesa la facile percezione all'esterno del contesto in cui si verificano gli episodi narrati, nonché l'individuazione dei soggetti coinvolti, a nulla rilevando il numero di soggetti che risultano in concreto aver captato l'informazione (Cass. pen., Sez. I, Sent. 16-04-2014, n. 16712)”.</i></p>
4	Consiglio di Stato - Sezione Prima	n. 441 del 16 aprile 2014	È stata confermata la sanzione disciplinare di corpo inflitta a un carabiniere, il quale ha postato più commenti sia dal carattere goliardico, sia relativi alla situazione dell'ordine pubblico nel comune dove prestava servizio, argomentando che <i>“se una persona accetta il rischio che i propri commenti in rete siano manipolati, è giusto che questa persona ne risponda in tutte le sedi [e che sebbene] i commenti [possano essere] accessibili solo ad una serie ristretta di 'amici' (ossia ai soli soggetti ai quali si concede l'amicizia sul social network), alcuni di essi [erano nel caso di specie] estranei al reparto di appartenenza del ricorrente, [...] condotte [...] comunque suscettibili di arrecare pregiudizio all'immagine e al prestigio dell'Arma”.</i>
5	Consiglio di Stato - Sezione Terza	n. 1208 del 27 maggio 2003	È stata riconosciuta <i>“legittima la limitazione della libertà di manifestazione del pensiero dei militari su argomenti di carattere riservato”.</i>
6	Consiglio di Stato - Sezione Quarta	n. 1949 del 27 aprile 2005	È stato affermato che <i>“contesti sociali per i quali vige una disciplina comportamentale più rigorosa, quali quelli assoggettati ad un 'regolamento di disciplina' (come avviene per i Corpi militari ed anche per il personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza), [...] il diritto di critica, oltre a trovare un limite nelle norme penali, debba essere esercitato con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza espressamente stabiliti dalla normativa in materia disciplinare, non potendosi ammettere che la finalità di critica costituisca causa di giustificazione di ogni tipo di infrazione alle regole di comportamento da applicarsi nell'ambito particolare considerato”.</i>
7	T.A.R. Palermo - Sezione Prima	n. 2025 del 24 luglio 2014	Partendo dalla peculiarità del ruolo svolto dai militari, gli è stata riconosciuta <i>“la pienezza della libertà di manifestazione del pensiero”</i> , anche mediante l'esercizio del diritto di critica, puntualizzando che tale diritto deve naturalmente <i>“porsi entro i consueti canoni costituzionali, sostanzialmente riconducibili al rispetto della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell'opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti</i>

Orientamenti giurisprudenziali (all. 1)

N.	Autorità	Sentenza/Parere	Pronunciamento
			<i>riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell'attendibilità dei fatti narrati e riferiti. Detti canoni, indubbiamente, assumono una specifica caratterizzazione nel caso in cui vengono in rilievo le esigenze di garanzia dell'immagine del Corpo della Polizia e, correlativamente, i doveri di fedeltà e rettitudine dei dipendenti".</i>
8	Cassazione penale - Sezione Quinta	n. 8482 del 23 gennaio 2017	È stato statuito che la pubblicazione di immagini e scritti lesivi della reputazione su siti <i>web</i> , <i>social network</i> o <i>chat</i> di gruppo (es. <i>WhatsApp</i>) può integrare la fattispecie aggravata di diffamazione commessa "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" (di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale). È stato ritenuto colpevole colui che "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, utilizzando [i <i>social network</i>] e [...] comunicando con un numero indeterminato di persone, offendeva la reputazione di [una] ricercatrice di storia moderna [...], scrivendo messaggi [con cui le] attribuiva [...] la copiatura della tesi di laurea".
9	Cassazione penale - Sezione Prima	n. 50 del 2 gennaio 2017	È stato stabilito che "l'uso di una bacheca 'facebook' integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone".
10	Cassazione penale - Sezione Quinta	n.12546 del 20 marzo 2019	È stato statuito che "L'amministratore di un blog può rispondere dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario da terzi quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantenga consapevolmente. È, invece, esclusa la responsabilità personale del blogger quando questi, reso edotto dell'offensività della pubblicazione, decide di intervenire prontamente a rimuovere il post offensivo".
11	Cassazione penale - Sezione Prima	n. 35988 del 13 agosto 2019	La Corte di Cassazione ha: a. dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza della Corte militare di appello di Roma che "aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione militare [un ufficiale che], dopo aver pubblicato, sul proprio profilo Facebook, una fotografia di una nave da guerra e la scritta 'Fincantieri: collaborazione con l'India per sette fregate (OMISSIS)'; aveva commesso il reato [di vilipendio della Repubblica] scrivendo [...] una frase [...] di significato offensivo in danno dell'Italia, perchè [...] indicata nel testo incriminato come uno 'Stato di [...], riferita non alla Nazione, ossia alla comunità di individui, ma allo Stato, cioè al soggetto inquadabile e riconoscibile proprio in quegli organi indicati dalla lettera dell'art. 81 cod.pen.mil.pace, quali il Governo e le Assemblee legislative"; b. ribadito che: (1) "il reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel disprezzare, tenere a vile, ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico alle istituzioni predette, considerate nella loro entità astratta ovvero concreta, ossia nella loro essenza ideale oppure quali enti concretamente operanti"; (2) l'"elemento soggettivo del delitto di vilipendio [...] consiste nel dolo generico, con conseguente irrilevanza dei motivi particolari che possano aver indotto l'autore a commettere consapevolmente il fatto vilipendioso addebitato"; (3) "il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) e, correlativamente, quello di associarsi liberamente in partiti politici (art. 49 Cost.) per manifestare determinate ideologie, al fine di concorrere con metodo

Orientamenti giurisprudenziali (all. 1)

N.	Autorità	Sentenza/Parere	Pronunciamento
			<p><i>democratico a determinare la politica nazionale, trovano un limite non superabile nella esigenza di tutela del decoro e del prestigio delle istituzioni, per cui l'uso di espressioni di offesa, disprezzo, contumelia costituisce vilipendio punibile ex art. 290 c.p. (Sez. [prima], n. 14226 del 29/06/1977 - dep. 11/11/1977, Venza, Rv. 137274). Il diritto di critica e libera manifestazione del pensiero supera il suo limite giuridico costituito dal rispetto del prestigio delle istituzioni repubblicane e decampa, quindi, nell'abuso del diritto, cioè nel fatto reato costituente il delitto di vilipendio, allorché la critica trascenda nel gratuito oltraggio, fine a se stesso (Sez. [prima], n. 5864 del 01/02/1978 - dep. 19/05/1978, Salviucci, Rv. 139007). In riferimento al requisito di pubblicità del messaggio, la giurisprudenza della Corte di legittimità è ormai costante nel ritenere che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, poichè trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (Sez. 1, n. 24431 del 24/04/2015 - dep. 08/06/2015, Rv. 264007)[. N]on rileva il numero di visualizzazioni o interazioni che il post pubblicato dal C. su Facebook ha effettivamente avuto, in quanto è sufficiente la mera diffusione del messaggio sul social network affinché si possa ritenere sussistente il requisito della pubblicità”;</i></p> <p>(4) <i>“gli appartenenti alle forze armate possono commentare vicende politiche e di attualità, ma senza travalicare i limiti della contenenza”.</i></p>
12	TAR Veneto - Sezione Prima	n. 01107 del 04 dicembre 2018	È stata ritenuta legittima una sanzione di stato irrogata a un Ispettore dei Carabinieri, il quale non aveva impedito che, durante il proprio turno di Comandante Interinale di Stazione, alcuni suoi colleghi filmassero e diffondessero su <i>WhatsApp</i> il video di un cittadino che, sotto l'effetto dell'alcool, si era messo a ballare nei locali della caserma.
13	Consiglio di Stato - Sezione Prima	n. 02484 del 28 novembre 2017	È stata confermata la sanzione disciplinare inflitta a un Agente della Polizia di Stato che aveva pubblicato su un gruppo <i>facebook</i> alcune espressioni offensive e denigratorie di un proprio superiore, facilmente individuabile nel Questore, attribuendo particolare rilievo alla circostanza che dette affermazioni fossero <i>“state utilizzate nell'ambito di un social network la cui diffusione e accessibilità è, come noto, vastissima”.</i>
14	Cassazione penale - Sezione Quinta	n. 40083 del 3 maggio 2018	È stato statuito che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca <i>facebook</i> <i>“integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone”.</i>
15	TAR Puglia - sede distaccata Lecce - Sezione Terza	n. 556 del 02 novembre 2018	È stata ritenuta legittima una sanzione di stato irrogata a un appartenente alla Marina Militare, il quale aveva rivolto una frase ingiuriosa nei confronti della Direzione per l'Impiego della Marina Militare (identificata con l'acronimo <i>“Maripers”</i> nel corso di una chat su un gruppo chiuso denominato <i>“Sottufficiali della Marina Militare”</i> all'interno del <i>social network facebook</i> , <i>“non potendosi con certezza escludere (considerata, in particolare, l'insussistenza di specifici “filtri” o accrediti) l'iscrizione e/o l'accesso alle “chat” anche da soggetti esterni”.</i>

Orientamenti giurisprudenziali (all. 1)

N.	Autorità	Sentenza/Parere	Pronunciamento
16	Consiglio di Stato - Sezione Prima	n. 02453 del 27 agosto 2015	È stata confermata la sanzione disciplinare inflitta a un Agente della Polizia di Stato, il quale aveva tenuto “un comportamento scorretto verso un superiore, consistente nell’aver pubblicato, attraverso il proprio profilo <i>facebook</i> , commenti eccedenti il diritto di critica dell’operato del proprio dirigente di reparto in merito a scelte gestionali non corrispondenti alla realtà dei fatti”, ovvero sia postando la foto di un capo di vestiario verosimilmente destinato a reparti diversi da quello in cui lo stesso Agente prestava servizio.
17	TAR Campania - Sezione Sesta	n. 01317 del 07 marzo 2017	È stato giudicato legittimo il trasferimento per motivi di incompatibilità di un Agente della Polizia di Stato accusato di aver fatto pubblicare a una terza persona, per motivi di ritorsione nei confronti di un collega verso il quale provava sentimenti di rancore e astio, alcune immagini su <i>facebook</i> ritraenti la moglie di quest’ultimo in atteggiamenti intimi con un altro uomo, così ledendo il rapporto di piena e incondizionata fiducia che deve necessariamente intercorrere “ <i>sia sul versante interno, nel rapporto con i colleghi e con i superiori gerarchici, sia sul versante esterno, nei rapporti con la cittadinanza</i> ”.
18	TAR Piemonte - Sezione Prima	n. 01285 del 28 novembre 2018	È stata confermata la sanzione disciplinare inflitta a un Agente della Polizia di Stato che aveva pubblicato alcuni post contenenti “ <i>fatti avvenuti durante l’espletamento del servizio concernenti utenti e colleghi, con espressioni dal tono sarcastico</i> ” su una rubrica <i>facebook</i> denominata “ <i>una perla al giorno toglie lo sbirro di turno</i> ”. La sanzione è stata ritenuta legittima nonostante la rubrica fosse riservata ad amici, colleghi e superiori gerarchici.

Quadro normativo in materia di uso dell'uniforme

Il quadro normativo in materia di uso dell'uniforme è rappresentato dalla circolare del Comando Generale - I Reparto n. 177000 in data 21 maggio 2003 (cui si rimanda integralmente per la rigorosa osservanza) nonché dalle seguenti disposizioni contenute nel D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante *“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”*:

- a. **art. 720 (Uniforme)**: *“1. L'uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni e incarichi. 2. Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell'uniforme militare, sono il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze armate. 3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, e i casi in cui è obbligatorio indossarla. 4. Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme e indossarla con decoro. 5. L'uso dell'uniforme è vietato al militare: a) quando è sospeso dall'impiego, dal servizio o dalle funzioni del grado; b) nello svolgimento delle attività private e pubbliche consentite.”*;
- b. **art. 721 (Dignità e decoro del militare)**: *“1. L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.”*;
- c. **art. 746 (Uso dell'abito civile)**: *“1. L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari è disciplinato dall'articolo 1351 del codice. 2. Nei luoghi militari l'uso dell'abito civile è disciplinato da apposite disposizioni di servizio. 3. Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme. 4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.”*;
- d. **art. 751 (Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore)**: *“1. Possono essere puniti con la consegna di rigore: a) i seguenti specifici comportamenti: [...] 33) inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (articoli 720 e 721); 34) trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze previste dal regolamento (articoli 720 e 746); 35) ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (articolo 746)”*.

Scheda in materia di “divieto di propaganda politica”

1. In tema di “divieto di propaganda politica”, si evidenzia che:
 - a. l’Art. 1483 (Esercizio delle libertà in ambito politico) recita che “1. *Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche. 2. Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 1350, [vale a dire che svolgano attività di servizio, che siano in luoghi destinati al servizio, che indossino l’uniforme o che si qualifichino come militari,] è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative”;*
 - b. la “Circolare organica sull’informatica della Guardia di finanza” sul punto precisa che “in ogni caso, è **fatto divieto di utilizzare i social network** per partecipare ad attività di **partiti, associazioni e organizzazioni politiche**, nonché di svolgere **propaganda a favore o contro partiti**, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative. È fatto divieto, altresì, di possedere, comunicare o diffondere carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie, file o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza o le attività della Guardia di Finanza”;
 - c. la Circolare 400000/263 - Edizione 2020, recante disposizioni in tema di “elezioni politiche o amministrative. adempimenti relativi alla posizione di stato e di impiego degli appartenenti al corpo candidati o eletti in occasione di consultazioni elettorali e/o nominati quali componenti della giunta”, ha ribadito che è fatto divieto di utilizzare la “**posta elettronica istituzionale, [i] servizi di messaggistica istantanea e di videocomunicazione [della] piattaforma informatica del Corpo [, ad uso] esclusivo dell’attività istituzionale[, per] svolgere propaganda[,] partecipare a ‘forum’ o a discussioni collettive** che assumano la veste di riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche [ovvero] intrattenere qualsiasi tipo di corrispondenza, anche con singoli interlocutori, finalizzata allo scambio di opinioni politiche circa eventuali candidati da votare”;
 - d. la sentenza n. 06407/2018 del 13/11/2018 del Consiglio di Stato (sezione Quarta), ha affermato che, sebbene “*gli appartenenti alle forze di polizia debbano in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possano assumere comportamenti che compromettano l’assoluta imparzialità delle loro funzioni*”, qualora

gli stessi effettuino tale attività di propaganda utilizzando un profilo *facebook* **configurato in modalità privata e non riconducibile né alla figura del militare** né tantomeno a quella dell'Amministrazione di appartenenza, questa si colloca *“nell’ambito della legittima esplicazione delle libertà politiche fondamentali che l’attuale ordinamento costituzionale consente, entro certi limiti”*.

2. In senso più ampio, relativamente alle **attività intellettuali**, con la Circolare del Comando Generale della Guardia di finanza n. 200000/109 in data 20/06/2005, è stato precisato che *“lo stile espositivo deve essere improntato ad essenzialità, chiarezza e precisione, privo di accenti gratuitamente polemici o di critiche non supportate da valide motivazioni tecnico-giuridiche”*.

Casistiche esemplificative

<i>Descrizione vicenda</i>	<i>Reati contestati</i>	<i>Esito procedimento penale e/o disciplinare</i>
Militare che, tramite <i>facebook</i> , ha diffamato un altro militare del Corpo con apprezzamenti e giudizi gravemente lesivi della dignità personale.	Diffamazione militare	Condanna e consegna di rigore
Militare che, tramite <i>facebook</i> , ha espresso pareri e apprezzamenti gravemente lesivi dello stile di vita da "Allievo Maresciallo" e del contesto dell'istituto di istruzione.	Attività sediziosa	Proscioglimento e consegna di rigore
Militare che ha pubblicato su <i>facebook</i> un post offensivo nei confronti di una donna, definendola " <i>una persona arrogante, presuntuosa, ineducata e bugiarda come pochi</i> ".	Diffamazione	Richiamo
Militare, già vicesindaco di un Comune, che ha diffamato a mezzo <i>facebook</i> altro consigliere comunale, offendendone l'onore ed il decoro personale e professionale.	Diffamazione	Rimprovero
Militare che ha pubblicato su un <i>social network</i> considerazioni particolarmente critiche in merito all'avvenuta esecuzione di provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale da parte di altra forza di polizia.		Consegna
Militare che ha pubblicato sul proprio profilo <i>facebook</i> numerose fotografie di natura intima e una lettera contenente epiteti offensivi e accuse nei confronti della <i>ex</i> compagna	Atti persecutori e diffamazione	Proscioglimento e consegna di rigore
Militare che ha preannunciato in un <i>post</i> l'intenzione di pubblicare sui <i>social network</i> foto ritraenti la consorte di un terzo soggetto.	Violenza privata	Richiamo
Militare che ha ripostato su una pagina <i>Facebook</i> , di cui era amministratore, la falsa notizia e le foto segnaletiche di alcuni extracomunitari ritenuti responsabili di un gesto efferato a carico di un appartenente alle forze di polizia.	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	Rinvio a giudizio e sospensione disciplinare
Militare che ha formulato, tramite <i>social network</i> , commenti sulla liberazione di una cittadina italiana cooperante di un'organizzazione umanitaria non governativa.		Rimprovero

Appendice normativa

- L'art. 15 (“*Segreto d'ufficio*”) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) recita che “*L'impiegato deve **mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni** riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero **notizie** di cui sia **venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni**, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento. Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni*”.
- L'art. 13 (“*Norme generali di condotta*”) del D.P.R. n. 782/1985 prescrive che “*Il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità ecortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione*”.
- L'art. 10 (“*Comportamento nei rapporti privati*”) del D.P.R. n. 62/2013 afferma che “*Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione*”.
- L'art. 735 (“*Relazioni con i superiori*”) del D.P.R. n. 90/2010 (T.U.O.M.) dispone che “*Ogni militare può chiedere, **per via gerarchica**, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le **questioni di servizio**, oppure dichiarandone il **carattere privato**, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina [...]*”.